



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 3/22

Dec. n. 4/22

Il giorno 25 maggio 2022 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente

Avv. Paolo De Matteis - Componente

Avv. Claudio Fiorentino - Componente

ha pronunciato il seguente

**PROVVEDIMENTO DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE DELLA DECISIONE
n.4/22 depositata in data 19 maggio 2022 adottata sul deferimento di 1 –
GAMBINI Massimo - 2 – omissis**


Il Tribunale, rilevato che a pag. 3 ed a pag. 5 della decisione in epigrafe richiamata si fa riferimento alla sanzione (richiesta ed applicata al GAMBINI) nella

misura di complessivi mesi 9 indicando che gli stessi sono stati determinati partendo da “mesi 6 di inibitoria aumentati di 1/3 in ragione della recidiva contestata”;
che si tratta di un evidente errore materiale, in quanto risulta chiaramente dalla parte motiva della decisione (pag. 5 primo comma) che “appaiono a questo tribunale condivisibili le richieste del Procuratore federale, che andranno accolte in toto, anche in ordine all’applicazione della recidiva”;
che le richieste del Procuratore federale, come risulta dal verbale di udienza redatto in data 12 maggio 2022, sono state di “mesi 9 di ritiro della tessera (mesi 6 aumentati della metà in virtù della contestata recidiva a mesi 9 ex art. 49.2 lett. b RdG)”;
che appare pertanto necessario correggere la motivazione della citata decisione laddove nella stessa si discorre di “mesi 6 aumentati di 1/3”, mentre invece l’aumento richiesto ed applicato è stato della metà, come peraltro prevede il contestato e ritenuto art. 49 comma 2 lett. b del Regolamento di Giustizia, relativo alla cd. recidiva infraquinquennale,

PQM

Il tribunale federale dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella decisione n. 4/22, depositata il 19 maggio 2022, con sostituzione delle parole “di un 1/3” con quelle “della metà”, e ciò sia al rigo 11 di pag. 3, nel paragrafo titolato svolgimento del processo, che all’ultimo rigo di pag. 5 della motivazione.

Restando inalterato tutto quanto il residuo contenuto della citata decisione.


Avv. Luigi Musolino
PRESIDENTE T. F.

Il presente provvedimento sia comunicato a:
Gambini Massimo;

Procuratore Federale;
Presidente Federale;
Segretario Generale;
Gruppo Ufficiali Esecutivi;
Gruppo Commissari di Gara;
Settore Tecnico;
Ufficio Tesseramento;
Ufficio Licenze;
Ufficio Fuoristrada;
Co. re. Campania;
Motoclub di appartenenza dei medesimo;
Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.